



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA
16^a Seduta
Giovedì 20 ottobre 2022

Deliberazione n. 116 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Norme in materia di Servizio idrico integrato.

Presidente: Filippo Mancuso
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 20, assenti 11

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i cinque articoli, che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 20, a favore 15, astenuti 5 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 21 ottobre 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 116 del 20 ottobre 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

NORME IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 ottobre 2022.

Reggio Calabria, 21 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge si inserisce nell'ambito della disciplina normativa regionale sul Servizio idrico integrato.

L'articolo 1 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 2 della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente), a mente del quale "L'Autorità subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC, a far data dalla nomina del commissario straordinario di cui al comma 1".

La norma in commento chiarisce la volontà del legislatore, per cui le adesioni degli enti locali alla soppressa AIC rientrano a pieno titolo tra i rapporti giuridici attivi e passivi nei quali l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria è subentrata a far data dal 22 aprile 2022, di nomina del Commissario straordinario della medesima Autorità (decreto del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 22 aprile 2022).

L'articolo 2 introduce due commi all'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 15. Nello specifico, il comma 4-quater prevede che, al fine di assicurare l'ottimale gestione del Servizio idrico integrato regionale coerentemente con la normativa statale in materia di gestore unico e consentire alla neo istituita Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria di scegliere la forma di gestione, anche – eventualmente – secondo il modello dell'affidamento in house providing, è autorizzata la cessione a titolo gratuito delle azioni di SORICAL S.p.A., nella misura massima del 40% del capitale sociale, in favore dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale definito dall'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10. La medesima norma demanda alla predetta Autorità la determinazione dei criteri di partecipazione degli enti locali al capitale sociale di SORICAL.

Per effetto del disposto del neo introdotto comma 4-quater e per le finalità di cui all'articolo 149-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 4-quinquies prevede che la società SORICAL S.p.A. approvi le modifiche statutarie necessarie.

L'articolo 3 della presente legge introduce l'articolo 18-bis nella legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, al fine di dettare disposizioni transitorie in merito al Servizio idrico integrato. In particolare, la norma prevede che laddove l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria pervenga alla scelta di individuare SORICAL S.p.A., quale gestore unico del Servizio idrico integrato secondo il modello dell'in house providing, deve provvedere alla definizione di un cronoprogramma del medesimo gestore unico agli attuali gestori, fermo restando il subentro immediato nella riscossione della tariffa.

Laddove si realizzi la fattispecie del comma 1 del medesimo articolo 18-bis, l'Autorità, entro 60 giorni dall'individuazione del gestore unico, deve definire l'elenco delle società degli enti locali e degli altri organismi pubblici che possono essere conferiti nella società SORICAL S.p.A. per la necessaria integrazione,



Consiglio regionale della Calabria

demandando all'assemblea degli azionisti di SORICAL S.p.A. l'autorizzazione ai predetti conferimenti.

L'articolo 4 della presente legge reca la clausola di invarianza finanziaria, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale, mentre l'articolo 5 stabilisce che, in considerazione della necessità di assicurare le attività connesse alla gestione del Servizio idrico integrato, la presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(Allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
Art. 1	L'articolo 1 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 2 della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente), a mente del quale "L'Autorità subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC, a far data dalla nomina del commissario straordinario di cui al comma 1." La norma in commento chiarisce la volontà del legislatore, per cui le adesioni degli enti locali alla soppressa AIC rientrano a pieno titolo tra i rapporti giuridici attivi e passivi nei quali l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria è subentrata a far data dal 22/04/2022, di nomina del Commissario straordinario della medesima Autorità (D.P.G.R. n. 13 del 22/04/2022)	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

Art. 2	<p>L'articolo 2 introduce due commi all'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 15. Il comma 14-quater dispone che, al fine di assicurare l'ottimale gestione del Servizio idrico integrato regionale coerentemente con la normativa statale in materia di gestore unico e consentire alla neo istituita Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria di scegliere la forma di gestione, anche – eventualmente – secondo il modello dell'affidamento in house providing, è autorizzata la cessione a titolo gratuito delle azioni di SORICAL S.p.A., nella misura massima del 40% del capitale sociale, in favore dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale definito dall'articolo 3 della l.r. 10/2022. La medesima norma demanda alla predetta Autorità la determinazione dei criteri di partecipazione degli enti locali al capitale sociale di SORICAL.</p> <p>Per effetto del disposto del neo introdotto comma 4-quater e per le finalità di cui all'articolo 149-bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006, il comma 4-quinquies prevede che la società SORICAL S.p.A. approvi le modifiche statutarie necessarie</p>	//	//	0,00 €
Art. 3	<p>L'articolo 3 prevede l'inserimento nella legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 di una norma dopo l'articolo 18, al fine di dettare disposizioni transitorie in merito al Servizio idrico integrato.</p> <p>La norma prevede che, laddove l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria pervenga alla scelta di individuare SORICAL S.p.A., quale gestore unico del Servizio idrico integrato secondo il modello dell'in house providing, deve provvedere alla definizione di un cronoprogramma del medesimo</p>	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

	gestore unico agli attuali gestori, fermo restando il subentro immediato nella riscossione della tariffa. Laddove si realizzi la fattispecie del comma 1, la medesima Autorità, entro 60 giorni dall'individuazione del gestore unico, deve definire l'elenco delle società degli enti locali e degli altri organismi pubblici che possono essere conferiti nella società SORICAL S.p.A. per la necessaria integrazione, demandando all'assemblea degli azionisti di SORICAL S.p.A. l'autorizzazione ai predetti conferimenti.			
Art. 4	L'articolo 4 prevede l'invarianza finanziaria della presente legge regionale, in considerazione alla sua natura squisitamente ordinamentale	//	//	0,00 €
Art. 5	In considerazione della necessità di assicurare le attività connesse alla gestione del Servizio idrico integrato, la legge in oggetto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul BURC	//	//	0,00 €

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Interpretazione autentica articolo 17 l.r. 10/2022)

1. L'articolo 17, comma 2, della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente) si interpreta nel senso che i rapporti giuridici nei quali è subentrata l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, a decorrere dalla data di cui al comma 1 del medesimo articolo 17, comprendono anche le adesioni alla soppressa Autorità Idrica della Calabria (AIC), da parte dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 15)

1. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 15 (Investimenti SO.RI.CAL. S.p.A. 2005/2009) sono aggiunti i seguenti:
"4-quater. Ai fini di cui al comma 4-ter, è autorizzata la cessione a titolo gratuito, anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), delle azioni di So.Ri.Cal. S.p.A., nella misura massima del 40 per cento del capitale sociale, in favore dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente). I criteri di partecipazione degli enti locali al capitale sociale di So.Ri.Cal. S.p.A sono definiti con atto dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria.
4-quinquies. Per le finalità di cui all'articolo 149-bis, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, la società So.Ri.Cal. S.p.A. approva le necessarie modifiche statutarie."

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2022, n. 10)

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 è inserito il seguente:

"Art. 18-bis

(Disposizioni transitorie in merito al Servizio idrico integrato)

1. L'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, ove individui SORICAL S.p.A. quale gestore unico del Servizio idrico integrato, definisce il cronoprogramma del subentro del predetto gestore unico agli attuali gestori, fermo restando il subentro immediato nella riscossione della Tariffa.



Consiglio regionale della Calabria

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria definisce, entro sessanta giorni dall'individuazione del gestore unico, l'elenco delle società degli enti locali e degli altri organismi pubblici che possono essere conferiti nella società SORICAL S.p.A. per la necessaria integrazione.

3. I conferimenti di cui al comma 2 sono autorizzati dall'Assemblea di SORICAL S.p.A., fermo restando il rispetto degli articoli 2342 e seguenti del Codice civile, anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).".

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.